

templarla fra le varie categorie dei creditori, i quali hanno trascritto, ed in tal caso io vi esorto (senza intendere di arrogarmi la facoltà di dare consigli, o proporre emendamenti) vi esorto a voler sostituire al vostro registro speciale, che sarà un imbarazzo di più pel conservatore delle ipoteche, il registro ordinario delle trascrizioni unico e solo per tutti i creditori sieno ipotecari o pignorati.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Pavesi, relatore.** Io prego l'onorevole Giuriati di considerare come con questo articolo non venga minimamente vulnerata la questione riservata all'articolo 7, e come questa disposizione non abbia altro scopo che di stabilire uno degli estremi essenziali alla validità del privilegio.

Questa sola è la portata dell'articolo; per cui io credo che l'onorevole Giuriati potrebbe appagarsi per ora, salvo a ripetere le sue osservazioni in occasione della discussione dell'articolo 7.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Indelli.

**Indelli.** Io mi sono trovato ieri d'accordo con l'onorevole Giuriati in alcune sue osservazioni, ma non posso convenire in quelle che egli ha fatto oggi a questo articolo.

Qual'è il sistema della Commissione? Essa stabilisce un privilegio a garanzia dei terzi, ed obbliga, quantunque il privilegio cada sopra cose mobili, alla iscrizione di esso. Ma siccome poi alcuni degli oggetti indicati nell'articolo 1° del disegno di legge, sono dall'articolo 413 del Codice civile dichiarati immobili, così fa salvi i diritti dei creditori ipotecari con l'articolo 7.

E ciò mi sembra molto corretto.

Resta la questione della iscrizione del privilegio agricolo sopra un registro particolare.

Fracamente, questa questione mi avrebbe impensierito se non fosse detto che i certificati saranno rilasciati gratuitamente. Siffatta disposizione dissipa ogni mio dubbio; giacchè non rimane che un po' di disturbo per la domanda del certificato, che si rilascia gratuitamente.

Io quindi prego l'onorevole Giuriati di non insistere nel suo concetto, perchè mi sembra che l'articolo, com'è proposto, possa essere approvato, e il diritto dei creditori ipotecari è abbastanza garantito.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Cocco-Ortu.

**Cocco-Ortu.** Io non pretendo di tranquillare l'onorevole Giuriati, o di eliminare dalla sua mente i molti dubbi che lo tormentano e nei quali insiste,

nonostante gli schiarimenti fornitigli da altri che presero poc'anzi a parlare. Ma non dispero di indurlo a rimandare la questione da lui sollevata a sede più opportuna, cioè all'articolo 7, il quale contempla le questioni concernenti l'ordine e la priorità tra il privilegio stabilito da questo disegno di legge e le ipoteche. Allora sarà facile mostrargli che se qui non è il luogo a' tanti dubbi che egli affaccia, allo stesso modo che quando si verrà all'articolo 7, tenterò di mostrargli che gli stessi dubbi in realtà non esistono.

Quale è la materia intorno a cui legifera l'articolo terzo? L'onorevole Giuriati ci pensi un po', e gli sarà facile scorgere che questo articolo non si riferisce che alla forma, al meccanismo della pubblicità.

Noi abbiamo introdotto una importante modificazione all'istituto del privilegio quale è stabilito nel Codice civile; e dippiù abbiamo creduto utile nell'interesse dei terzi di dargli quella pubblicità che il Codice civile ha stabilita per altri istituti giuridici.

Ora, in questa parte attinente a privilegio, che dirò agrario, si è richiesta la pubblicità che il diritto comune ha stabilito mediante la trascrizione per gli atti traslativi di proprietà, dichiarativi dei diritti reali immobiliari, pei contratti di locazione oltre il novennio e altri, e mediante la iscrizione ipotecaria, per le ipoteche e le surrogazioni dei corrispondenti crediti. Ma con questa aggiunta non si deve argomentare che si è inteso fare una disposizione che tocchi alla essenza ed agli effetti giuridici della trascrizione e della iscrizione ipotecaria.

La Commissione ha voluto escludere la clandestinità ed evitare le conseguenze cui essa potesse dar luogo, trattandosi di un privilegio tanto importante, e dalla cui costituzione deve risultare l'interesse dei terzi.

L'articolo 3 non dice nè più, nè meno.

Ed abbiamo voluto aggiungere, come giustamente notava l'onorevole Indelli, che per la iscrizione di questo privilegio non si dovrà pagare tassa di sorta. E su ciò deve fermarsi l'onorevole Giuriati. Gli pare utile questa pubblicità? Gli pare che giovi ai terzi? Ed egli non ha che da accettare. Gli sembra un istituto inutile? Gli sembra che giovi la clandestinità, il silenzio? Combatta l'articolo per questa disposizione. Ma ciò che ha tratto alla priorità nascente dal privilegio o dalla ipoteca è materia riservata all'articolo 7, e di cui, quando ci occuperemo di quell'articolo, potremo ampiamente discutere. Perciò io mi auguro che l'onorevole Giuriati non insisterà; e con-